



DETERMINAZIONE NUMERO: 192

DEL 30/11/2022

OGGETTO:	<i>C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI. PERIODO 2019 - 2021. CORRESPONSIONE AUMENTI RETRIBUTIVI DAL 1° GENNAIO 2019 AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AUTORITA' D'AMBITO. DETERMINAZIONI RELATIVE.</i>
-----------------	--

LA DIRETTRICE

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d'Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti Locali appartenenti all'A.T.O. n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", giusto quanto previsto dalla Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell'esercizio in forma associata delle funzioni inerenti l'organizzazione del servizio idrico integrato.

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante "Norme in materia ambientale" e la Legge della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la "Delimitazione degli ambiti territoriali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali".

VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all'articolo 2 è stato previsto, giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni di secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13.

PREMESSO che l'art. 1 comma 440 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha disposto l'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021.

PREMESSO che la Ragioneria Generale dello Stato ha definito le misure mensili dell'indennità di vacanza contrattuale, da riconoscere al personale delle amministrazioni

pubbliche non statali in attesa di rinnovo contrattuale, al fine di dare concreta applicazione all'art. 1 comma 440 della Legge Finanziaria 2019.

PRESO ATTO che l'Autorità d'Ambito ha dato attuazione all'istituto dell'indennità di vacanza contrattuale così come sopra definito.

CONSIDERATO che in data 16 novembre 2022 l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le competenti Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021.

VISTI in particolare gli artt. 76 e 77 del predetto contratto di seguito riportati:

Art. 76

Incrementi degli stipendi tabellari

- 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 64 del CCNL del 21.05.2018, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella D, con le decorrenze ivi stabilite.*
- 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall'allegata Tabella E.*
- 3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'elemento perequativo una tantum di cui all'art. 66 (elemento 96 perequativo) del CCNL 21.05.2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lett. b) della L. n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nella allegata Tabella F.*
- 4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del D. lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lett. a) della L. n. 145/2018.*

Art. 77

Effetti dei nuovi stipendi

- 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) del presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.*
- 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dalle Tabelle D ed E, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.*
- 3. Sono confermati gli effetti del conglobamento della IIS nello stipendio tabellare di cui all'art. 29, commi 3 e 4, e di cui all'art. 30, comma 3, del CCNL del 22.1.2004.*

VISTE al riguardo le allegate tabelle D ed E che formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del CCNL 16 novembre 2022, le Amministrazioni interessate devono dare attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2 dello stesso articolo.

RAVVISATA la necessità di provvedere al riguardo.

DATO ATTO che l'oggetto rientra nell'ambito delle competenze del Direttore;

DETERMINA

1. di dare attuazione, per le causali di cui in premessa, a tutti gli istituti a contenuto economico e normativo, aventi carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni dal giorno successivo alla data di stipulazione del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali definitivamente sottoscritto in data 16 Novembre 2022;
2. di attribuire conseguentemente gli aumenti mensili lordi agli stipendi tabellari in godimento, negli importi e con le modalità del nuovo contratto, stabiliti dagli artt. 76 e 77 riportati nella premessa della presente determinazione, che qui si intendono integralmente trascritti, a decorrere dal mese di Dicembre 2022 provvedendo altresì alla liquidazione delle competenze arretrate relative al periodo 01.01.2019 - 30.11.2022;
3. di dare atto che la spesa relativamente alle competenze arretrate per il periodo 01.01.2019 - 30.11.2022 è di € € 10.897,42 oltre oneri riflessi;
4. di dare copertura a tale spesa con le risorse finanziarie previste nella voce B9 "Spese per il personale" del bilancio economico 2022 dell'Autorità d'Ambito.


LA DIRETTRICE
(Elena AUDAGNA)

L'ISTRUTTORE
(Monica Fiore)



Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla normativa statutaria e regolamentare.

Vercelli, li 30 NOV. 2022

per IL SEGRETARIO F. F.
IL DIRETTORE
(Rag. Elena AUDAGNA)

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Vercelli, li 30 NOV. 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Elena AUDAGNA)

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 30 NOV. 2022 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Vercelli, li 30 NOV. 2022

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
(Rag. Giulia RANABOLDO)

La presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario.

Vercelli, li 30 NOV. 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Elena AUDAGNA)

Tabella D

Incrementi mensili dello stipendio tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Categoria	Dal 1.1.2019	Ride terminato dal 1.1.2020 ⁽¹⁾	Ride terminato dal 1.1.2021 ⁽²⁾
D7	15,70	37,00	104,28
D6	14,90	35,20	97,50
D5	13,90	32,90	91,20
D4	13,30	31,50	87,30
D3	12,80	30,20	83,80
D2	11,70	27,60	76,40
D1	11,10	26,30	72,80
C6	11,80	28,00	92,65
C5	11,50	27,20	75,40
C4	11,10	26,20	72,70
C3	10,80	25,40	70,50
C2	10,50	24,80	68,50
C1	10,20	24,20	66,90
B8	10,70	25,20	89,51
B7	10,50	24,70	68,40
B6	10,10	23,80	65,90
B5	9,90	23,40	64,70
B4	9,70	23,00	63,70
B3	9,60	22,70	62,70
B2	9,20	21,80	60,30
B1	9,10	21,40	59,30
A6	9,40	22,20	84,58
A5	9,20	21,80	60,40
A4	9,00	21,40	59,10
A3	8,90	21,00	58,10
A2	8,70	20,50	56,90
A1	8,60	20,30	56,10

⁽¹⁾ Il valore a decorrere dal 1.1.2020 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2019.

⁽²⁾ Il valore a decorrere dal 1.1.2021 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2020.

Tabella E

Nuovo stipendio tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^a mensilità

Categoria	Dal 1.1.2019	Dal 1.1.2020	Dal 1.1.2021
D7	31.327,24	31.582,84	32.390,20
D6	29.817,64	30.061,24	30.808,84
D5	27.890,50	28.118,50	28.818,10
D4	26.698,48	26.916,88	27.586,48
D3	25.605,46	25.814,26	26.457,46
D2	23.360,45	23.551,25	24.136,85
D1	22.268,67	22.451,07	23.009,07
C6	23.684,80	23.879,20	24.655,00
C5	23.041,20	23.229,60	23.808,00
C4	22.219,31	22.400,51	22.958,51
C3	21.539,42	21.714,62	22.255,82
C2	20.955,26	21.126,86	21.651,26
C1	20.466,47	20.634,47	21.146,87
B8	21.376,64	21.550,64	22.322,36
B7	20.914,24	21.084,64	21.609,04
B6	20.140,30	20.304,70	20.809,90
B5	19.788,71	19.950,71	20.446,31
B4	19.459,73	19.619,33	20.107,73
B3	19.179,00	19.336,20	19.816,20
B2	18.444,33	18.595,53	19.057,53
B1	18.143,27	18.290,87	18.745,67
A6	18.774,77	18.928,37	19.676,93
A5	18.452,37	18.603,57	19.066,77
A4	18.078,54	18.227,34	18.679,74
A3	17.763,36	17.908,56	18.353,76
A2	17.394,71	17.536,31	17.973,11
A1	17.164,17	17.304,57	17.734,17